

Contratto tipo

Contratto d'opera (o prestazione) c.c. 2222, 2229

L'anno duemila....., il giorno del mese di

TRA

Regione Campania, C.F. 80011990639 (in seguito indicata "Regione") con sede in Via S.Lucia,81 80132 Napoli, rappresentata dal Presidente della Giunta Regionale, o, su delega di quest'ultimo, l'Assessore regionale, nato a il....., domiciliato presso la sede dell'Ente, a ciò delegato, in esecuzione della delibera n.8816 del 22.11.98, dal Presidente della G.R. a sottoscrivere il presente contratto secondo lo schema approvato con delibera n..... del....., quale legittimo rappresentante dell'Amministrazione medesima.

e

il Sig.....nato a..... il..... e residente a.....,
via....., n°..... Cod. fiscale....., iscritto nell'Elenco
regionale dei rilevatori, nella sezione.....per la provincia.....

SI STABILISCE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art.1

OGGETTO DELL'INCARICO

Il....., in qualità di Presidente pro tempore della Giunta Regionale, o, su delega di quest'ultimo, l'Assessore pro tempore, affida l'incarico di rilevatore per la rilevazione.....

Art.2

Carattere dell'incarico

L'affidamento dell'incarico per lo svolgimento dell'attività di rilevatore ha carattere di lavoro autonomo, per cui nell'espletamento della raccolta (registrazione) dei dati il rilevatore opera in completa autonomia, senza vincoli di orario, ma nel rispetto delle istruzioni impartite dal dirigente del Servizio Statistica Regionale della Regione Campania. In caso di infortunio che dovesse occorrere al rilevatore nello svolgimento dell'incarico, egli non potrà accampare alcun diritto nei confronti dell'amministrazione incaricante e risponderà personalmente di eventuali danni arrecati a terzi. Resta comunque inteso che per effetto della presente convenzione fra il rilevatore e la Regione Campania non potrà instaurarsi alcuna forma di rapporto di lavoro dipendente.

La cancellazione dell'Elenco regionale dei rilevatori si effettua, in qualunque momento, nei seguenti casi:

- a) qualora l'operato del rilevatore sia valutato negativamente dal responsabile della rilevazione (il rilevatore non sia stato in grado di portare a termine la raccolta dei dati di sua competenza nei tempi stabiliti e con la necessaria accuratezza);
- b) nel caso venga a mancare uno dei requisiti necessari per l'ammissione all'Elenco;
- c) in caso di mancata comunicazione scritta, entro 15 giorni, al Servizio Statistica Regionale del cambio indirizzo, diverso da quello originariamente indicato nella domanda di iscrizione alla lista;
- d) in caso di istanza scritta del rilevatore.

La conferma per l'iscrizione può essere comunque richiesta da parte della Regione in occasione dell'aggiornamento triennale dell'Elenco.

Art.3 Modalità di svolgimento dell'incarico

Il rilevatore si impegna a portare a termine personalmente l'incarico conferitogli rispettando le istruzioni specifiche e gli indirizzi generali dell'Ente committente. Il rilevatore dovrà svolgere l'incarico muovendosi nel territorio regionale con mezzi propri e secondo itinerari da lui stabiliti salvo diversa indicazione. Resta inteso comunque che tutta l'attività deve ispirarsi ai principi di efficienza e professionalità come richiesto dall'ordinamento della pubblica amministrazione.

Art.4 Prestazioni richieste

Il rilevatore accettando l'incarico di cui al precedente articolo si impegna a svolgere compiutamente tutte le operazioni inerenti alle rilevazioni come di seguito sintetizzate:

- ~~/~~ frequenza ai corsi qualora siano previsti e predisposti dall'ente affidatario dell'incarico per la illustrazione delle modalità di rilevazione;
- ~~/~~ svolgimento dell'attività sul campo di distribuzione, compilazione, raccolta ed eventuale registrazione dei questionari presso le unità di rilevazione secondo le modalità previste per la raccolta delle informazioni e fornite dall'ente affidatario;
- ~~/~~ ogni adempimento che si renda necessario per la completa redazione dei questionari;
- ~~/~~ riconsegna nei tempi stabiliti di tutti i questionari, sia delle unità di rilevazione di base sia delle unità sostitutive stabilite dall'ente affidatario.

Tutto quanto sopra descritto prevede altresì il mantenimento di uno stretto rapporto col Servizio Statistica Regionale dell'ente affidatario al fine di definire, in presenza di casi controversi o dubbi, le scelte necessarie per il buon svolgimento della raccolta delle informazioni.

Art.5
Tempi di realizzazione dell'incarico

Il rilevatore con la firma della presente convenzione si impegna a svolgere l'incarico nel periodo compreso fra il e il Lo stesso dichiara di trovarsi nelle condizioni di assenza di rapporto di impiego o di lavoro subordinato a tempo indeterminato presso organismi pubblici o privati, e che, comunque, la sua attività professionale privata o pubblica non contrasta in alcun modo con il presente incarico.

Art.6
Penali

Nel caso il rilevatore non abbia riconsegnato, alla scadenza dell'incarico di cui al precedente art.5, i questionari relativi alle unità a lui assegnate, verrà applicata nei suoi confronti una sanzione pari al prezzo convenuto per ciascun questionario per ogni giorno di ritardo.

Art.7
Onorari previsti

Per lo svolgimento dell'incarico, di cui alla presente convenzione, questa Amministrazione Regionale si impegna a corrispondere all'interessato, che accetta, il compenso onnicomprensivo di L..... (in cifre), IVA compresa, per ogni questionario correttamente compilato, nonché un compenso forfettario onnicomprensivo per le eventuali giornate di formazione necessarie per le illustrazioni delle istruzioni concernenti le rilevazioni. Il compenso sarà liquidato al rilevatore a fine indagine dietro presentazione di proposta di notula e con specifico atto dirigenziale.

In materia di contributi si terrà presente quanto previsto dall'art.2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n. 335, e della circolare INPS n.112 del 25/5/96 per coloro che percepiscono redditi da attività previste dell'art.49 del T.U.DPR 22/12/1986 n.917.

Art.8
Controlli e risoluzione del contratto

Il lavoro dovrà essere svolto con professionalità e diligenza secondo le direttive impartite dal dirigente del Servizio. I controlli sullo svolgimento delle mansioni affidate sono svolti dal Servizio Statistica Regionale dell'ente committente e potranno essere fatti anche a campione. Se dalla verifica dovesse risultare negligenza o insufficiente capacità operativa, previo preavviso, il contratto s'intende risolto di diritto. Il rilevatore, in caso di impossibilità sopravvenuta di espletare completamente l'incarico, per motivi non a lui imputabili, deve darne immediata comunicazione al responsabile della rilevazione, nonché riconsegnare il materiale in suo possesso. Il mancato rispetto della comunicazione di cui di sopra specificato farà annullare la presente convenzione e di conseguenza non sarà corrisposto al rilevatore nessun compenso per i questionari eventualmente già portati a termine.

Art.9
Spese contrattuali

Il presente atto è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi del punto 10 della tariffa, parte II° allegata al DPR 26/04/1986, trattandosi nel caso in specie di prestazione occasionale.

Tutte le spese relative al presente atto, nessuna esclusa od eccettuata, saranno a completo carico del rilevatore.

Art.10
Norme di Rinvio

Le parti danno atto che questo contratto d'opera (di prestazione d'opera) è regolato dalla presente convenzione. Per quanto in essa non previsto, si fa riferimento al C.C. libro V artt. 2222, 2229 e seguenti.

Letto, approvato e sottoscritto.

**Il Presidente o
l'Assessore Delegato**

Il Rilevatore
